

VERONA Manager


IN QUESTO NUMERO

Pellini: quarto stabilimento, molte generazioni, stesso impegno

InvestiAVerona: sinergie per crescere insieme

Tutti parlano della Cina: Confindustria Veneto,
vinicoli, moda, impiantisti in prima fila

Art Hotel Amistà:
il benessere esalta la Valpolicella



Bimestrale di informazione e cultura. Spedizione in A.P. 70% - Filiale di Verona - Contiene I.P.

N. 92 - Anno XVII - Settembre/Ottobre 2005



Associazione degli Industriali
della Provincia di Verona

1945
2005



60° ANNIVERSARIO

Il Trust difende i patrimoni delle famiglie ed aziende

Il titolo era "Il Trust tutela del patrimonio nell'impresa e nella famiglia" al secondo dei convegni - ne seguirà un altro l'anno prossimo - dedicato ad uno strumento giuridico poco noto in Italia, ma molto diffuso nei paesi anglosassoni. L'ha promosso l'associazione "Il Trust in Italia", con i soci Rubini e Buoninconti e la partecipazione di Fondazione Toniolo e Deutsche Bank P.W. M. E, per la prima volta in Italia, si è parlato anche dell'aspetto penale, con il procuratore **Guido Papalia** il quale ha ricordato il grande pericolo che l'importante strumento possa essere utilizzato per "lavaggio di patrimoni". Da qui, in futuro, un interesse sicuro della magistratura e delle Procure. Ma anche attuale, come ha concluso il sostituto procuratore di Verona **Aldo Celentano**, che ha affrontato le problematiche inerenti l'eventuale comportamento scorretto da parte del trustee. I maggiori rischi sussistono quando il Trust viene utilizzato per perseguire fini illeciti e comunque non consentiti, cioè in caso di accordo tra disponente e trustee per eludere norme imperative di legge (sottrazione di beni all'esecuzione di un lodo arbitrale, per esempio o distrazione dei beni in previsione di una bancarotta fraudolenta); violazione del patto di fiducia da parte del trustee, come estorsione tentata, truffa in concorso tra commercialista e trustee, appropriazione indebita da parte del trustee. Le funzioni vere del Trust sono state illustrate dal presidente del Tribunale di Verona, **Francesco Abate**: uno strumento per la protezione dei patrimoni personali, per la tutela dei minori e dei portatori di handicap e per la destinazione dei patrimoni a particolari scopi. Il tutto ruota attorno a tre soggetti: il disponente, i beneficiari ed il trustee, cioè chi riceve e provvede alla gestione dei beni, una figura che richiede preparazione tecnica, serietà e indipendenza.

I problemi applicativi non mancano. E li ha ricordati il notaio **Giannaugusto Fantin**. Sulla natura giuridica è prevalente la tesi che si tratti di un "negozio giuridico di separazione patrimoniale (non, quindi, di un fatto giuridico), sulla individuazione della causa del negozio e sulle possibili nullità, sulla compatibilità del Trust con i principi del nostro ordinamento (sotto il profilo, ad esempio, della responsabilità totale del debitore) e sulla forma del contratto. Da qui la necessità di inserire questo istituto nel nostro ordinamento.

Anche se, come ha riferito **Maurizio Lupoi** (Università di Genova) una direttiva Cee estende ai vari paesi la normativa in tema di Trust, anche se ha rilevato la necessità di un codice di autoregolamentazione dei soggetti terzi che assumono la gestione di un Trust.

Ci sono anche risvolti penali, come è emerso dal convegno al Centro Toniolo, incisivo ruolo per le società

Il Trust consente una sorta di "segregazione del bene", nel senso che il soggetto titolare può fallire o morire, ma il bene non subisce conseguenze. E' il caso di un imprenditore commerciale che acquista un immobile e lo intesta fiduciariamente alla moglie o al figlio. L'intestazione fiduciaria o di comodo non trova, però, tutela nel nostro coordinamento, nel senso che il titolare effettivo non ha strumenti giuridici per far valere il proprio interesse.

Il Trust, invece permette all'imprenditore di disporre dei beni al trustee, regolandone la destinazione in caso di bisogno o di sopravvenute difficoltà. Il tutto, quindi, con varie finalità, ma che devono comunque essere lecite, non, perciò, come strumento di frode.

Il Trust serve, quindi per le imprese, ma anche per proteggere la famiglia, come ha ricordato **Gabriella La Torre** (avvocato di Firenze) che ha citato molteplici possibilità di applicazione che, altrimenti, non troverebbero adeguata tutela nel nostro ordinamento: casi di separazione o divorzio, persona disabile, possibilità di prevedere la figura di un "guardiano" che vigili sul trustee, l'applicazione del Trust nel caso di figli prodighi nella spesa e nella gestione del quotidiano, quando la figura del tutore sarebbe eccessiva.

Della separazione del patrimonio della famiglia rispetto a quella dell'impresa e delle analogie del Trust con gli istituti della separazione dei beni e del fondo patrimoniale ha parlato il notaio **Lorenzo Salvatore**. Come pure ha ricordato che il Trust è strumento per garantire il trapasso generazionale dell'impresa perchè consente: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale a fronte di più eredi come pure nei confronti di terzi, la scelta di chi tra gli eredi sarà il continuatore nella gestione dell'azienda, la conservazione nelle mani del fondatore del controllo dell'impresa fino alla morte. Tutte esigenze impossibili da soddisfare con gli strumenti del Diritto Romano, mentre con il Trust l'imprenditore può regolamentare tutto: beni, gestioni, titolarità delle quote e assicurarsi, con il trustee, la continuità del management. Ma il Trust nell'impresa può essere utilizzato anche per altri scopi: come garanzia per effettuare operazioni specifiche (aumento di capitale o stock options), per la gestione di partecipazioni societarie e per tutelare il raggiungimento di particolari scopi, la gestione di particolari momenti di crisi aziendale. Nelle procedure concorsuali, poi, consentirebbe la chiusura anticipata della procedura, a fronte di tempi molto lunghi e dilazionati per l'incasso di crediti (i rimborsi Iva, ad esempio).

Franco Ruffo (in collaborazione con Enrico Querena)